

Studio Commerciale S. Pugno A. Francese

Dattari Commercialisti Associati

COMUNE DI FORNO CANAVESE		
PROVINCIA DI TORINO		
Prot. n. <u>5043</u>		
Cat. _____	Ci. _____	Fasc. _____
<input type="checkbox"/> sindaco	26 SET 2017	<input type="checkbox"/> messi
<input type="checkbox"/> giunta		<input type="checkbox"/> albo
<input type="checkbox"/> consiglio		<input type="checkbox"/> assessori
<input type="checkbox"/> segretario		<input type="checkbox"/> commercio
<input type="checkbox"/> affari gen.	<input type="checkbox"/> servizi demografici	<input type="checkbox"/> S.U.A.P.
<input type="checkbox"/> ragioneria	<input type="checkbox"/> servizi sociali	<input type="checkbox"/> edilizia
<input type="checkbox"/> personale	<input type="checkbox"/> pubblica istruzione	<input type="checkbox"/> privata
<input type="checkbox"/> tributi	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> lavori pubblici
<input type="checkbox"/> uff. elettorale	<input type="checkbox"/> polizia locale	<input type="checkbox"/>

Spett.le
Comune di Forno Canavese

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - EVENTUALE DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

La sottoscritta dott. Annalisa Francese, in qualità di Revisore del Conto di codesto spettabile Comune,

- considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- visto che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:
 - **Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni per n. 5 azioni del valore nominale di € 10,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00, come da allegato A) alla presente deliberazione;**
- precisato che il comune di Forno Canavese aveva già dato avvio a tale procedura con la propria precedente deliberazione n. 4 del 28/04/2016, con la quale aveva proceduto all'approvazione della Relazione sui risultati del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate, nel quale si evidenziava che erano in corso le procedure di cessione delle quote detenute (n. 5, per un valore nominale di € 100,00 ciascuna, per un importo complessivo di € 500,00) nella Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti territoriali Locali –

Via Galileo Ferraris 51 10100 – Verreli

Tel. 0161211937 – 0161268398 Fax 0161211555

@mail: segreteria@studiofornofrancese.it

legalmail:stefanopugno@verrelliodere.legalmail.it; annalisafrancese@verrelliodere.legalmail.it

C.F. e P.I.V.A.: 0152970027

Studio Commerciale S. Pugno A. Francese
Dottori Commercialisti Associati

Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni. Nella relazione altresì si chiariva che, a seguito di mancato acquisto delle quote da parte degli altri soci, si era provveduto all'alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica; anche quest'ultima aveva avuto esito negativo e, pertanto, era stata richiesta, con nota in data 24/03/2016, prot. n. 1929, recapitata lo stesso giorno via PEC a Riva Banca Credito Cooperativo, l'attivazione della procedura di cui art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Rivabanca aveva riscontrato la richiesta dell'Ente con nota in data 20 aprile 2016, precisando che il rimborso, se valutato positivamente, sarebbe stato effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio previa costituzione di un'apposita riserva per il rimborso delle quote sociali;

- rilevato che nel corso del 2017, la Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed altri Enti territoriali locali – Riva Banca – Società Cooperativa per Azioni è stata oggetto di fusione per incorporazione, e che pertanto l'Ente si è ritrovato nella condizione di possedere n. 190 azioni di Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa, per le quali avvierà la procedura di dismissione;
- ritenuto che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente l'Ente può procedere come segue:
 - eccezionalmente mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
 - in subordine, richiedendo nuovamente l'attivazione della procedura di cui art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- visti i pareri in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi e contenuti nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 2000/267 così come modificati dal D.L. 174 del 10/10/2012;

esprime parere favorevole

alla procedura di alienazione mediante negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., della partecipazione nella società "Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società Cooperativa" in conformità ai criteri sopra indicati;

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, 25 settembre 2017

Il revisore
Dott. Annalisa Francese

